

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture, progettazione

PROCEDURA N. 2918/A-T/19

Gara Europea a procedura aperta, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento triennale del servizio di vigilanza armata e di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania site in Napoli alla via Metastasio, 25/29 e via Pigna (ex CASMEZ).
C.I.G.: 801567369C- CPV 79710000-4 Servizi di sicurezza.

INDICE

<u>Art.1-Premesse.....</u>	<u>4</u>
<u>Art.2– Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazione e dotazione tecnico-informatica per la partecipazione alla gara</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2.1 – Documenti di gara.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 2.2 - Chiarimenti.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 2.3 – Comunicazioni.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 2.4 – Dotazione Tecnico-Informatica per la partecipazione alla gara.....</u>	<u>6</u>
<u>Art.3- Oggetto dell’Appalto e importo.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.4-Durata dell’appalto</u>	<u>7</u>
<u>Art. 5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 – Requisiti Generali e cause di esclusione.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 7.1 – Requisiti di idoneità’ professionale.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 7.2 – Requisiti di capacità professionale e tecnica (art. 83 e allegato XVII, parte II del d.lgs 50/2016).....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 7.3 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete; GEIE.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 7.4– Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane.....</u>	<u>10</u>
<u>Art..8- Avvalimento.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 9 –Subappalto.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 10 –Garanzia Provvisoria.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 11 – Sopralluogo</u>	<u>14</u>
<u>Art.12 - Pagamento del contributo a favore dell’ANAC.....</u>	<u>15</u>
<u>Art.13 –Modalità di presentazione dell’offerta.....</u>	<u>15</u>
<u>Art.14 -Soccorso Istruttorio.....</u>	<u>16</u>
<u>Art.15 Contenuto della Busta “A” Documentazione Amministrativa.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 15.1 – Domanda di partecipazione.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 15.2 – Documento di gara unico Europeo -D.G.U.E.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 15.3 – Dichiarazioni integrative.....</u>	<u>20</u>

<u>Art. 15.4 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....</u>	<u>21</u>
<u>ART. 16 – Contenuto della Busta “B” Offerta tecnica.....</u>	<u>23</u>
<u>ART. 17 – Contenuto della Busta “C” Offerta economica</u>	<u>23</u>
<u>Art.18 -Criterio di aggiudicazione.....</u>	<u>24</u>
<u>Art.18.1 -Criterio di valutazione dell’offerta tecnica.....</u>	<u>24</u>
<u>Art.18.2 -Criterio di valutazione dell’offerta economica</u>	<u>25</u>
<u>Art. 19- Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta A “Documentazione amministrativa” - Verifica della Documentazione amministrativa.....</u>	<u>25</u>
<u>Art.20- Commissione giudicatrice</u>	<u>26</u>
<u>Art. 21- Apertura delle buste “B” e “C” - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....</u>	<u>26</u>
<u>Art.22-Verifica di anomalia delle offerte.....</u>	<u>27</u>
<u>Art.23- Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto.....</u>	<u>27</u>
<u>Art.24- Definizione delle controversie.....</u>	<u>29</u>
<u>Art.25-Trattamento dei dati personali</u>	<u>29</u>
<u>Art.26-Disposizioni finali e rinvio.....</u>	<u>29</u>

Art.1-Premesse

Con il Decreto Dirigenziale n. 315 del 09.09.2019 la Direzione Generale per le Risorse Strumentali ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati, costituiti dalla tabella contenente le modalità orarie di espletamento del servizio (Allegato 1) e dai criteri di aggiudicazione (Allegato 2), per l'“**affidamento triennale del servizio di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania site in Napoli alla via Metastasio, 25/29 e via Pigna (ex CASMEZ)**”

Con lo stesso decreto ha stabilito che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), demandando alla U.O.D. 60 06 01 “Centrale acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” della Regione Campania gli adempimenti consequenziali di competenza.

Il **luogo** di svolgimento del servizio è la città di Napoli [codice NUTS ITF33].

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il funzionario Bruno Romano, della D.G. 50.06 “Direzione Generale per le Risorse Strumentali ”.

Il **Responsabile della Procedura di Gara** è il dott. Umberto Scalo dell'U.S. “Centrale Acquisti”.

Art. 2. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato (con allegato) costituito dalle modalità di espletamento del servizio
- 2) bando di gara;
- 3) disciplinare di gara (con allegati);
- 4) protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 settembre 2007;
- 5) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice.
- 6) Informativa trattamento dati personali

La documentazione di gara è disponibile sul portale delle gare della Regione Campania, all'indirizzo internet <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php>.

Art. 2.1 - Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere inoltrate, esclusivamente, attraverso il portale delle gare, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile oppure generiche, non pertinenti e caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione “chiarimenti” dedicata alla presente procedura sul portale delle gare, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.2- Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori

economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale/adesione alla procedura di gara.

Eventuali modifiche o problemi temporanei di funzionamento dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero problemi di accessibilità/utilizzo della propria area privata, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 2.3 – Dotazione Tecnico-Informatica per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica:

- firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione "[Requisiti Minimi](#)" del portale delle gare.

- E'utile e necessario che l'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, consulti preliminarmente, le "Guide Interattive" presenti sul "

- sezione "FAQ".

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'operatore economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link "Registrazione Operatori Economici" presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive 6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente la partecipazione alla gara, è ad esclusivo rischio del concorrente se la registrazione al portale delle gare è effettuata successivamente al termine temporale sopra indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immutabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "Cambio Password". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supportoclienti@afsoluzioni.it.

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria

password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Art.3- Oggetto dell'Appalto e importo

L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni per l'affidamento del "servizio di vigilanza e sorveglianza armata tramite guardie giurate armate e il servizio di reception e custodia, con personale non armato, e vigilanza ispettiva, con le seguenti finalità:

- vigilanza degli edifici e degli impianti a servizio degli stessi;
- controllo accessi;
- vigilanza antintrusione;
- servizio ispettivo;

Le modalità e gli orari di espletamento del servizio sono definiti all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto;

L'importo triennale a base d'asta, relativo all'intero servizio richiesto (vigilanza armata e reception/custodia) è il seguente: € (1.603.080,00) oltre IVA così suddiviso:

Servizio di vigilanza armata € 1.208.880,00 oltre IVA (prestazione principale);

Servizio di reception e custodia € 394.200,00 oltre IVA (prestazione secondaria).

L'appalto è finanziato con le risorse del bilancio regionale, allocate sul capitolo di spesa 142 del Bilancio Gestionale 2019/2021. Il suddetto importo copre tutte le prestazioni e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria previsti dal presente capitolato per il periodo di durata dell'appalto.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto in questione è dovuta all'esigenza di evitare l'affidamento di un particolare e delicato servizio, quale quello di vigilanza, a due diversi operatori economici non raggruppati in A.T.I., a seconda delle ore diurne (servizio di reception e custodia) o delle ore notturne (servizio di vigilanza armata), con le conseguenti inevitabili difficoltà nell'espletamento delle attività di vigilanza (basti pensare alla difficoltà del passaggio di consegna tra l'addetto smontante e quello montante, appartenenti a due diversi soggetti aziendali, alla difficoltà nello stabilire a chi spettino le attività di manutenzione dei sistemi tecnologici di ausilio alla vigilanza, quali telecamere di videosorveglianza, sistemi antintrusione, e a come verrebbe gestita, tra i due operatori economici, la custodia delle chiavi dei singoli uffici, ecc).

Per la tipologia del servizio non sono previsti oneri per la sicurezza per le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008., pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

Art.4-Durata dell'appalto

Il servizio avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione di imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo: aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 – Requisiti Generali e cause di esclusione

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono, comunque, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 settembre 2007 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n.190/2012.

Art. 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati nel presente articolo del disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, oltre che in modalità telematica tramite il portale di gara, anche mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 7.1 – Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 7.2 – Requisiti di capacità professionale e tecnica (art. 83 e allegato XVII, parte II del d.lgs 50/2016)

- a) Importo del fatturato specifico del concorrente, nel triennio antecedente (2015-2016-2017) la data del termine di ricezione delle domande di partecipazione al netto dell'IVA, almeno pari a: € 2.031.360,00 per il servizio di vigilanza armata ed 1.478.700,00 per il servizio di reception e custodia.
- b) Autorizzazione prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza armata;
- c) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Art. 7.3 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete; GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete,

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 7.1 lett. a) del presente disciplinare deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare, deve essere dimostrato per la prestazione principale **-vigilanza armata-** esclusivamente della mandataria, quello della prestazione secondaria **-reception-** deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla mandataria; nell'ambito delle singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo. In ogni caso la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Art. 7.4– Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'art. **7.1 lett. a)** del presente disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art.8- Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di cui all'art. 6 del presente disciplinare, nonché dei requisiti speciali, di cui agli artt. 7.1

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si procede a richiedere al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9 –Subappalto

Il Subappalto è consentito nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 105 del codice

Art. 10 –Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% dell'importo complessivo posto a base d'asta.

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 1)una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a)in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b)fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Servizio Tesoreria Banco di Napoli-IBAN IT40I0101003593000040000005;

c)fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

–<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

–<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;

–http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

–<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/homepage.jsp>.

In caso di prestazione **di garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 2) essere conforme allo schema-tipo, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ed essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui all'art. 127, comma 4, del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la propria operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

– copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

– documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

– copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio, di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11 – Sopralluogo

1. Per la partecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo per avere l'esatta situazione dello stato dei luoghi e per prendere visione dello stato dei sistemi tecnologici di ausilio di proprietà della S.A. (art. 5 del capitolato) anche al fine di tener conto di eventuali criticità per le attività di start-up del servizio.
2. ***La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.***
3. Al fine di eseguire il sopralluogo il concorrente concorderà con il referente per il sopralluogo Sig. Bruno Romano (tel. 0817964538 **mail:bruno.romano@regione.campania.it**) la data e l'ora dello stesso. Sarà possibile richiedere il sopralluogo sino a 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta al seguente indirizzo PEC: dg.501500@pec.regione.campania.it.
4. **Il sopralluogo deve essere effettuato almeno sei giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte**
5. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

7. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice

Art.12 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 nonché sul sito dell'ANAC, nella sezione "contributi in sede di gara"), allegando la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

Art.13 –Modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 22 ottobre 2019** tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all'AREA PRIVATA del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.4 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "ACCEDI";

2. **Cliccare** sul menu "**Avvisi / Bandi**" e poi sulla voce "**Bandi Pubblicati**": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati";

3. cliccare sulla lente "VEDI", situata nella Colonna "DETTAGLIO" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;

4. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "Documentazione") e gli eventuali chiarimenti pubblicati;

5. cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);

6. compilare la sezione "**BUSTA DOCUMENTAZIONE**", allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art. 15 del presente disciplinare;

7. Compilare la sezione "**Prodotti**" inserendo le informazioni dell'offerta tecnica (redatta con le indicazioni di cui all'art 16 del presente disciplinare) e offerta economica (redatta con le indicazioni di cui all'art. 17 del presente disciplinare). Verificare il corretto inserimento attraverso il comando "**Verifica Informazioni**".

8. Posizionarsi nella sezione "**Busta Tecnica / Conformità**" generare il *pdf* (comando "**Genera pdf**"), riepilogativo di quanto inserito nella busta tecnica. Il file *pdf* dovrà essere **firmato digitalmente**, dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega e caricato a sistema attraverso il comando "**Allega pdf firmato**".

9. Posizionarsi nella sezione "**Busta Economica**" generare il *pdf* (comando "**Genera pdf**"), riepilogativo di quanto inserito nella busta economica. Il file *pdf* dovrà essere **firmato digitalmente**, dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega e caricato a sistema attraverso il comando "**Allega pdf firmato**".

10. Cliccare su **INVIA**, il sistema informerà del corretto invio eseguito e l'offerta sarà completata dal registro di sistema generato automaticamente.

È inoltre sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- 1.**inserire** i propri codici di accesso;
- 2.**clickare** sul link **“Avvisi / Bandi”** e poi su **BANDI PUBBLICATI**;
- 3.**clickare** sulla lente **“VEDI”** situata nella colonna **“DETTAGLIO”** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- 4.**clickare** su **“DOCUMENTI COLLEGATI”**;
- 5.**clickare** sulla riga dove è riportata la scritta **“OFFERTE”**;
- 6.**visualizzare** la propria **OFFERTA**. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art.14 -Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art.15 Contenuto della Busta "A" Documentazione Amministrativa

Nella sezione denominata **"BUSTA DOCUMENTAZIONE"**, l'operatore economico deve allegare i seguenti documenti.

Art. 15.1 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A1 allegato al presente disciplinare, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

–nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

–nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

–copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

–copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Art. 15.2 – Documento di gara unico Europeo -D.G.U.E

IL DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche:

–deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma;

–deve essere stato, previamente, compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1)DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2)dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3)dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

6) **(in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del Codice – cfr. art. 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett. d) del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett. e) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 15.3 – Dichiarazioni integrative
--

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. fornisce i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. attesta la remuneratività dell'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

1. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

2. accetta il protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 settembre 2007 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge 190/2012);

3. attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 29 agosto 2017, reperibile sul BURC n. 74 del 9 ottobre 2017, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto;

4. **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____;

6. indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare;

7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo. Attesta di essere, altresì, informato, che i dati saranno trattati in attuazione dell'art. 125, paragrafo 4 lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'individuazione degli indicatori del rischio di frode, attraverso un apposito sistema informatico fornito dalla Commissione Europea alle Autorità di Gestione del FSE.

9. **(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente art. 15.3 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma.

Occorre, altresì, allegare i seguenti documenti firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma:

10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
11. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno fideiussorio, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
12. **(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
14. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2, del presente disciplinare;
15. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3, del presente disciplinare;
16. dichiarazioni dei familiari conviventi, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i..

Art. 15.4 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

(Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24

del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

–**in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a.a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma.

La documentazione amministrativa, di cui al presente articolo 15, deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica.

Riepilogo del contenuto della Busta Amministrativa:

1.DGUE

2.Modello A1: Istanza di partecipazione

3.Modello A2: Scheda identificativa del concorrente (tale modello andrà presentato da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il concorrente)

4.Modello A3: Dichiarazione sostitutiva dell'impresa concorrente

5.Modello A4: Dichiarazione relativa al Protocollo di legalità

6.Modello A6: Dichiarazione familiari conviventi

7.Garanzia provvisoria (con eventuali certificazioni di qualità) ed Impegno

8.Ricevuta del versamento ANAC

9.PASS OE

10.(Eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento

11.(Eventuale)Atto costitutivo per i Consorzi

12.(Eventuale) Documentazione di cui all'art. 7,3 per i Raggruppamenti di Imprese.

N.B. Tutti i sopraelencati documenti devono essere firmati digitalmente

ART. 16 – Contenuto della Busta “B” Offerta tecnica

1.La Busta OFFERTA TECNICA deve contenere una relazione nella quale il concorrente preciserà le caratteristiche metodologiche, tecniche, organizzative e qualitative di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

2.La relazione, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 30 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina esclusa e indice compreso (ulteriori facciate non verranno prese in esame), utilizzando un carattere non inferiore a 11, e interlinea semplice, margini “normale” (superiore 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm), dovrà essere coerente con quanto previsto nel Capitolato e dovrà essere formata da n. 7 capitoli di seguito riportati:

Cap. 1. Modello organizzativo proposto. E' il capitolo nel quale si illustra il modello organizzativo complessivamente proposto per l'espletamento del servizio, specificando nel dettaglio le specifiche modalità di espletamento di ciascuna delle singole prestazioni oggetto di affidamento, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato.

Cap. 2. Procedure di coordinamento e controllo. E' il capitolo nel quale si illustrano le modalità di coordinamento e di controllo delle prestazioni, adottate dal concorrente per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Cap. 3. Procedure per la gestione delle emergenze. E' il capitolo nel quale si illustrano le procedure specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possano

verificarsi nel corso dell'espletamento del Servizio, specificando i collegamenti sul territorio con la propria centrale operativa e con le Forze dell'Ordine.

Cap. 4. Procedure per la sostituzione delle assenze. È il capitolo nel quale si illustrano le modalità di sostituzione del personale assente per vari motivi.

Cap. 5. Formazione del personale. È il capitolo nel quale il concorrente potrà illustrare l'utilizzo di personale formato per particolari esigenze operative. Il concorrente dovrà indicare, per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il possesso di attestato finale per uno o più dei seguenti corsi:

- corso antiterrorismo;
- corso di primo soccorso;
- corso in materia di psicologia comportamentale dell'operatore e di soggetti terzi in situazioni di criticità;
- corso periodico per l'utilizzo armi c/o poligoni;
- altri corsi attinenti ai servizi da svolgere. Il concorrente, in alternativa, potrà impegnarsi a far conseguire, entro i primi sei mesi di svolgimento del servizio, al personale impegnato nell'appalto, l'attestato finale per uno o più dei suddetti corsi. In entrambi i casi il concorrente dovrà specificare il numero di addetti formati o da formare con la tipologia di corso.

Cap. 6. Sistemi informativi di gestione. È il capitolo nel quale il concorrente potrà illustrare i Sistemi informativi in uso con evidenza delle funzionalità, dell'ambiente di sviluppo e dell'architettura proposta, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato.

Cap. 7. Proposte migliorative. È il capitolo nel quale il concorrente potrà illustrare eventuali proposte migliorative che intende erogare in favore della Stazione Appaltante, quali a titolo esemplificativo: tecnologie, modalità operative, altri aspetti di innovazione, ecc.

3. **L'OFFERTA TECNICA** dovrà essere trasformata in pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e devono essere privi di qualsivoglia indicazione, riferimento, menzione (diretta o indiretta) dell'offerta economica.
4. Il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle singole previsioni riportate nell'offerta tecnica sarà oggetto di applicazione della penale di cui all'art. 8, punto 6. del capitolato. Il perdurare di tale inadempimento per un termine superiore ai 15 giorni potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14, lettera r. del capitolato.

ART. 17 – Contenuto della Busta “C” Offerta economica

Nella sezione denominata “OFFERTA ECONOMICA”, l'operatore economico deve inserire il prezzo complessivo offerto, nell'apposito campo “Valore offerto” e la corrispondente percentuale di ribasso e deve allegare l'offerta economica, predisposta secondo il modello A5 allegato al presente disciplinare. E contenere i seguenti elementi:

- Valore offerto dell'appalto;
- Stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del Codice;
- c Stima dei costi della manodopera ,ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice;

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14.1 del presente disciplinare.

Gli importi e le corrispondenti percentuali offerte devono essere espressi in lettere e cifre.

Verranno prese in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre ed in lettere, prevarrà quello indicato in lettere.

Non sono ammissibili le offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

In caso di discordanza tra l'importo inserito nel campo “Valore offerto” e quello dichiarato nell'offerta economica, prevale quest'ultimo.

Art.18 -Criterio di aggiudicazione

- 1 La gara è regolata, nell'ordine, dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice, al Regolamento, nonché dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato, dai relativi allegati.
2. L'appalto verrà esperimento mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del Codice, e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 95 comma 2 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
3. La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice che procederà all'attribuzione per ciascun concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (max punti 70) ed all'offerta economica (max punti 30) con l'applicazione dei criteri di valutazione di cui ai successivi articoli.
4. Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la S.A., purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.
5. È facoltà della S.A. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua.
6. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Art.18.1 -Criterio di valutazione dell'offerta tecnica

1. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con riferimento agli elementi "prezzo" e "qualità".
2. La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base della seguente griglia di distribuzione:
A) Offerta Tecnica; fattore ponderale 70 punti di cui:

Criteri	Descrizione	Punti
A1	Modello organizzativo proposto	15
A2	Procedure di coordinamento e controllo	5
A3	Procedure per la gestione delle emergenze	5
A4	Procedure per la sostituzione delle assenze	5
A5	Formazione del personale	12
A6	Sistemi informativi di gestione	3
A7	Proposte migliorative	25
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE		70

Il punteggio sarà attribuito secondo la metodologia di cui al punto II), lettera a), numero 4. dell'allegato P del Regolamento, come esplicitato nel successivo comma 4 sulla base della relazione di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

3. La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di natura qualitativa, ricorrerà al sistema di attribuzione discrezionale, tenendo conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,0	Mediocre	0,4
Ottimo	0,9	Scarso	0,3
Buono	0,8	Molto scarso	0,2
Discreto	0,7	Inadeguato	0,1
Sufficiente	0,6	Non valutabile	0,0
Insufficiente	0,5	-----	-----

4. Ciascun commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando, per ciascuno degli elementi componenti il progetto, di cui ai precedenti punti A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 e A.7, un punteggio parziale compreso tra 0,0 e 1,0 in funzione della rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta. Successivamente si

procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei punti A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 e A.7 dei progetti e poi a riportare ad 1 la media più alta, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei parametri di cui ai punti A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 e A.7 del precedente comma 2. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ottenuti per ciascun criterio.

5. Nel caso nessun concorrente ottenga il punteggio max previsto per l'offerta tecnica (70 punti) si procederà alla "riparametrizzazione assoluta" assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei sette criteri, il punteggio di 70 e agli altri in proporzione. Tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

Art.18.2 -Criterio di valutazione dell'offerta economica

Offerta Economica; fattore ponderale 30.

Il punteggio è 30 punti. Esso è attribuito all'offerta che presenta il prezzo più basso rispetto al corrispettivo complessivo triennale a base d'asta. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: $P_{En} = (P_{min} * 30) / P_n$

Dove:

P_{En} = punteggio economico attribuito al concorrente in esame

30 = punteggio massimo attribuibile

P_n = prezzo offerto dal concorrente in esame

P_{min} = prezzo più basso offerto

Art. 19- Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta A "Documentazione amministrativa" - Verifica della Documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo ***il giorno 24 ottobre 2019 alle ore 10:00*** presso la sede dell'U.S. "Centrale Acquisti" – Via Metastasio, 25/29 – 80125 - Napoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorno successivo, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul portale delle gare, almeno tre prima della data fissata.

Parimenti, le sedute pubbliche successive saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

a)apertura della Busta Documentazione Amministrativa, controllandone la completezza del contenuto nonché la conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare;

a)attivare la procedura di soccorso amministrativo di cui all'art. 12 del presente disciplinare;

b)redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

c)adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art.20- Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice, a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 21- Apertura delle buste "B" e "C" - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art.21

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti.." che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art.22-Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere, contemporaneamente, alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, a mezzo PEC, al concorrente la presentazione, con analoga modalità, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro non superiore a cinque giorni.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.

Art.23- Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'U.S. "Centrale Acquisti" tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la stazione appaltante, purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente risultato primo in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, l'U.S. "Centrale Acquisti", ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente risultato primo in graduatoria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'U.S. "Centrale Acquisti" prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice.

L'U.S. "Centrale Acquisti", previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'U.S. "Centrale Acquisti" procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'U.S. "Centrale Acquisti" aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la D.G. 50-09 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 6.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva, comunque, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Art.24- Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art.25-Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati, l'Amministrazione fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali come allegato "Informativa per il trattamento dei dati personali".

Art.26-Disposizioni finali e rinvio

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Per tutto quanto non previsto specificatamente nel bando, nel presente disciplinare, nel capitolato d'appalto e dai relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.